

dossier

LEGGE DI BILANCIO 2020

*Profili d'interesse della III
Commissione Affari esteri*

A.C. 2305



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 181/3/0/3

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

TEL. 06 6706-3666 - segreteriaAAII@senato.it



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari esteri

Tel. 06 6760-3403 - st_affari_esteri@camera.it -  @CD_esteri

Progetti di legge n. 230/3/0/III

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0208.docx

NOTA

Il presente dossier è articolato in due parti:

- La prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della I Sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
- la seconda parte contiene l'analisi della II Sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

LA I SEZIONE: PROFILI GENERALI E SCHEDE DI LETTURA ..	3
▪ La disciplina contabile della I Sezione.....	3
▪ Profili di competenza della III Commissione.....	3
▪ Articolo 1, comma 270 (<i>Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero</i>).....	5
▪ Articolo 1, commi 273 e 274 (<i>Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale</i>)	7
▪ Articolo 1, commi 297-299 (<i>Piano straordinario per la promozione del Made in Italy</i>)	9
▪ Articolo 1, comma 301 (<i>Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica</i>).....	14
▪ Articolo 1, comma 307 (<i>Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero</i>).....	15
▪ Articolo 1, comma 396 (<i>Contributo straordinario in favore dello IAI</i>).....	18
▪ Articolo 1, commi 528-536 (<i>Partecipazione italiana alle istituzioni finanziarie internazionali</i>).....	19
▪ Articolo 1, comma 604 (<i>Riduzione del contributo italiano all'ONU</i>) 22	
▪ Articolo 1, comma 724 (<i>Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici</i>).....	25
▪ Articolo 1, comma 878 (<i>Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori</i>)	27
LA II SEZIONE.....	29
▪ La disciplina contabile della II Sezione	29
- <i>Le unità di voto parlamentare</i>	29
- <i>La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo</i>	31
- <i>La programmazione della spesa</i>	32
- <i>Classificazione delle spese</i>	32
- <i>La struttura degli stati di previsione della spesa</i>	33
LO STATO DI PREVISIONE DEL MAECI.....	34
▪ Analisi della spesa per missioni e programmi del MAECI	36
▪ L'Aiuto pubblico allo sviluppo	40
▪ Il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali	44

LA I SEZIONE: PROFILI GENERALI E SCHEDE DI LETTURA

La disciplina contabile della I Sezione

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La I Sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la II Sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti di quelli che erano i disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva allora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

Profili di competenza della III Commissione

Nella tabella seguente sono indicate le norme contenute nella I Sezione del DLB di interesse della III Commissione. Seguono le schede di lettura relative agli ambiti di competenza della Commissione. Per tutte le altre schede si rinvia al dossier generale n. 230/3 Vol. I e II.

Tavola riepilogativa delle norme contenute nel disegno di legge di bilancio (A.C. 2305) d'interesse della III Commissione

Articolo	Contenuto
Art. 1, co 270	Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero
Art. 1, co 273-274	Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue
Art. 1, co 297-299	Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

Articolo	Contenuto
Art. 1, co 301	Concorso pubblico carriera diplomatica
Art. 1, co 307	Contributo per la lingua e la cultura italiana all'estero
Art. 1, co 396	Contributo IAI
Art. 1, co 528-536	Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali
Art. 1, co 604	Riduzione del contributo italiano all'ONU
Art. 1, co 724	Disciplina del finanziamento agli enti internazionalistici
Art. 1, co 878	Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori

Articolo 1, comma 270
***(Fondo potenziamento della promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero)***

Il comma 270, introdotto dal Senato, incrementa di **1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020** il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito dall'art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). L'incremento è finalizzato al sostegno del sistema della formazione superiore e del sistema educativo italiano, con particolare riferimento alle iniziative previste dall'articolo 3, comma 3 del DPCM 6 luglio 2017 di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo.

La **legge n. 232/2016** (legge di bilancio 2017) ha istituito con l'articolo 1, **comma 587**, un fondo allocato nello stato di previsione del MAECI (cap. 2765) per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascuna annualità 2019 e 2020. Il successivo **comma 588** rimetteva a un successivo DPCM, da adottare su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo, l'individuazione degli interventi a valere su tale fondo.

Con il DPCM 388 del 6 luglio 2017 è stato operato il riparto delle risorse del fondo per gli esercizi finanziari previsti dalla norma istitutiva: la quota di tali risorse riferibile alle iniziative previste dall'articolo 3, comma 3 del DPCM era appostata sul capitolo 1641 dello stato di previsione del MIUR (Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale a livello internazionale in ambito universitario e dell'alta formazione artistica e musicale).

Il comma 270, introdotto dal Senato, incrementa la dotazione finanziaria del Fondo nella misura di **1 milione di euro a decorrere dall'esercizio 2020** destinandola agli interventi individuati dall'articolo 3, comma 3 del summenzionato DPCM del 6 luglio 2017. Si tratta di un ampio spettro di interventi quali, tra gli altri, l'aggiornamento e la gestione di iniziative informative su supporto informatico o cartaceo a sostegno della mobilità internazionale, la realizzazione di strumenti digitali innovativi che mettano in connessione le offerte formative, il sostegno a un network di punti di contatto all'estero con finalità di promozione, orientamento e reclutamento

di talenti, l'avvio di una rete di partenariati universitari binazionali, l'avvio di iniziative, nell'ambito dell'istruzione superiore, a sostegno dell'Africa e dell'iniziativa per i rifugiati denominata "Corridoi educativi" e, infine, il sostegno alla partecipazione italiana al "Bologna Process", con particolare riferimento alle riunioni ministeriali del 2018 e del 2020.

I Corridoi educativi sono un'iniziativa, denominata anche 'U4Refugees' (l'Università per i rifugiati), presentata a Roma il 3 maggio 2016 e finalizzata a consentire ai rifugiati l'accesso ai percorsi di alta formazione. Quanto al Bologna Process si tratta di un accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell'Istruzione superiore sottoscritto al termine della Conferenza dei Ministri dell'istruzione superiore europei tenutasi a Bologna (1999). Vi aderiscono ad oggi 48 Paesi che, pur connotati da tradizioni culturali, politiche e accademiche differenti, si sono accordati per una riforma dei rispettivi sistemi di educazione superiore fondata su valori chiave condivisi, quali libertà di espressione, autonomia delle istituzioni, indipendenza delle associazioni degli studenti, libertà accademica, libertà di movimento per studenti e docenti. La Ministerial Conference, che ha luogo ogni due/tre anni per verificare i progressi compiuti e delineare i futuri sviluppi, nel giugno 2020 si terrà a Roma; la precedente Conferenza si è svolta a Parigi (24-25 maggio 2018). Qui maggiori informazioni.

Articolo 1, commi 273 e 274

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

I commi 273 e 274, inseriti al Senato, autorizzano la spesa di **1 milione di euro** annui, a decorrere dal 2020, da iscrivere in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, per **l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose** e per incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per **favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale**.

Il **comma 273** autorizza in dettaglio una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, per l'insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate **ad alto potenziale strategico dall'European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)**.

Si ricorda che l'ESFRI è un *forum* costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. Il forum, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell'UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.

L'ESFRI, attualmente presieduto dal prof. Giorgio Rossi, realizza periodicamente la **Roadmap** delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, società, patrimonio culturale, energia.

La *Roadmap* – la cui ultima versione è stata predisposta nel 2018 - individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione Europea.

L'autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del MIUR, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale multilingue, attraverso **l'analisi e lo studio della lingua ebraica**, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

Il **comma 274** prevede che il MIUR stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con **infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca** da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria (art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

Si ricorda che l'art. 2, comma 83 del richiamato regolamento comunitario definisce **organismo di ricerca** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), **indipendentemente dal suo status giuridico** (costituito secondo il diritto privato o pubblico) **o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati** di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

Articolo 1, commi 297-299
(Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)

Il **comma 297**, autorizza la spesa di **44,895 milioni** di euro per il **2020** e di **40,290 milioni** di euro per il **2021** per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

L'**attuazione del Piano** viene confermata in capo all'**ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il **comma 298**, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la **promozione del sistema economico italiano** autorizza alcuni interventi di potenziamento del contingente di **personale con funzioni di esperto** nelle **rappresentanze diplomatiche** e negli **uffici consolari** all'estero, disponendone un **incremento di 30 unità** e stanziando a favore del MAECI **0,5 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2020** per iniziative di formazione del personale.

Il **comma 299** autorizza l'**ICE**, a bandire per l'**anno 2020**, **concorsi pubblici** per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di **50 unità di personale non dirigenziale** della terza area funzionale, posizione economica F1.

Nel dettaglio, il **comma 297** autorizza la spesa di **44,895 milioni** di euro per il **2020** e di **40,290 milioni** di euro per il **2021** per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy** e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità - già previste dalla normativa istitutiva del Piano medesimo di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014 - la cui realizzazione è in corso.

Si tratta delle seguenti finalità, individuate dal citato articolo 30, comma 2, lettere *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)*:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle **opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese**, in particolare PMI;
- b) **supporto** alle più rilevanti **manifestazioni fieristiche** italiane di livello internazionale;
- c) **valorizzazione delle produzioni di eccellenza**, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

- d) **sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani** nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di **campagne di promozione strategica** nei mercati più rilevanti e di **contrasto al fenomeno dell’*Italian sounding***;
- f) sostegno all’**utilizzo degli strumenti di e-commerce** da parte delle PMI;
- g) **realizzazione di tipologie promozionali innovative** per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- h) **rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese** in particolare attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
- i) sostegno ad **iniziative di promozione delle opportunità di investimento** in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

Si segnala che la finalità del Piano di cui alla lettera e) dell’articolo 30, comma 2, D.L. n. 133/2014 **era** specificamente **volta alla realizzazione di un segno distintivo** unico, per le iniziative di promozione all’estero e **durante l’Esposizione universale 2015**, delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. Pertanto, alla predetta finalità, sono state assegnate risorse unicamente nell’anno 2015, dal primo dei decreti ministeriali di riparto degli stanziamenti autorizzati per il Fondo stesso (D.M. 7 aprile 2015, *cfr. infra*, ricostruzione normativa). Il rifinanziamento qui in esame pertanto non considera la lettera e).

Il comma 297 conferma quale soggetto competente all’attuazione del Piano l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

L’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del **Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*** e per l’attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da a) ad l)) e ne aveva demandato l’effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare (*cfr. D.M. 20 febbraio 2015*).

All’ICE (art. 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull’attuazione del Piano.

Recentemente, il D.L. n. 104/2019, in corso di conversione, ha disposto il **trasferimento al Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della **politica commerciale** e promozionale **con l'estero** e di sviluppo dell'**internazionalizzazione del sistema Paese**. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE vengono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ivi **comprese le competenze gestionali sul Piano**. Nel dettaglio **comma 9** interviene sulla disciplina del **Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy** e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014.

Nel dettaglio, il comma 9 dell'articolo 2 del D.L. n. 104/2019 modifica l'articolo 30, prevedendo:

- che le modifiche al Piano siano ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni;
- che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle;
- che il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri abbia la sua sede presso il MAECI (e non più presso il MISE) e che lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante del MAECI, rimanendo in capo al MISE un membro rappresentativo;
- che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

Per quanto concerne le **risorse finanziarie stanziare per il Piano**, queste sono state inizialmente autorizzate per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Il D.M. 7 aprile 2015 ha provveduto al riparto delle risorse per l'anno 2015 tra le diverse finalità del Fondo, indicate, come accennato, dalle lett. da a) ad l) del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014)

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l'anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell'ICE Agenzia relative al Piano.

Il **D.M. 25 luglio 2016** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014).

Il Piano *Made in Italy*, nel suo complesso, è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)¹.

Il **D.M. 13 aprile 2017** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha esteso l'operatività del Piano per il *Made in Italy* anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il **D.M. 19 febbraio 2018** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Infine, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 201) ha rifinanziato il Piano 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.

Il **D.M. 14 marzo 2019** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Il **comma 298**, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali **in ambito europeo** e la **promozione del sistema economico italiano** all'estero, autorizza i seguenti interventi:

- alla **lettera a)** dispone un **incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto** nelle **rappresentanze diplomatiche** e negli **uffici consolari** (prioritariamente presso la Rappresentanza permanente presso l'UE a Bruxelles, come evidenziato nella relazione tecnica), ai sensi dell'articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967. A tale fine, **incrementa** l'autorizzazione di **spesa per l'indennità di sede estera**, di cui all'articolo 170 del medesimo D.P.R. di **2,505 milioni** di euro per il **2020** e di **5,010 milioni** di euro per il **2021**;
- alla **lettera b)** dispone un ulteriore incremento della predetta autorizzazione di spesa per **2,1 milioni** di euro per il **2020** e per **4,2 milioni** a decorrere **dall'anno 2021** finalizzato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, all'esigenza di coprire altri 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero (anche in questo caso, in via

¹ Le risorse complessivamente stanziate per l'anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell'art.13 del D.L. n. 50/2017.

prioritaria presso la Rappresentanza permanente presso l'UE a Bruxelles) mediante l'invio di personale di ruolo MAECI.

- alla **lettera c)** stanziata a favore dello stesso Dicastero la spesa di **0,5 milioni dall'anno 2020 per iniziative di formazione del personale** della predetta Amministrazione.

Il comma 299 autorizza l'ICE, per l'anno 2020, a bandire **concorsi pubblici** per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di **50 unità** di personale **non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1**.

Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti. A Tale fine è autorizzata la spesa di **951.667 euro** per l'anno 2020 e di euro **2.855.000** dall'anno 2021.

Articolo 1, comma 301
(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

Il comma 301 - introdotto dal Senato - autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il concorso pubblico per la carriera diplomatica per un contingente massimo annuo di 32 segretari di legazione in prova.

L'indizione dei concorsi annuali per la carriera diplomatica da parte del MAECI è autorizzata nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base di un piano triennale dei fabbisogni. L'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001, articolo 35, comma 4.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (SEAE), disponeva, ai fini dell'entrata in funzione del nuovo Servizio europeo per l'azione esterna, a partire dall'aprile 2010, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il **quinquennio 2010-2014**, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni².

Con successiva novella alla richiamata norma apportata dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) l'indizione del concorso annuale in questione e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il **triennio 2016-2018**.

Ancora una novella recata dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art.1, comma 286) aveva prorogato **fino al 2019** tale autorizzazione all'indizione del concorso annuale in questione e all'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.

² Articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008; articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005.

Articolo 1, comma 307
***(Contributo per la promozione della lingua
e cultura italiana all'estero)***

Il **comma 307**, inserito al Senato, autorizza i seguenti interventi di spesa:

- a) 500.000 euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022** per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**;
- b) 500.000 euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022** a favore del **Consiglio generale degli italiani all'estero**;
- c) 1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022** a favore dei **Comitati degli italiani all'estero**.

Il **comma 307**, inserito durante l'esame presso il Senato, autorizza una serie di spese al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero. In particolare sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) 500.000 euro** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022** per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**.

Le **funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all'estero** sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); **l'articolo 11** stabilisce che **enti gestori** non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, **possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana**, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Risorse a sostegno della **promozione della lingua e cultura italiana all'estero** sono confluite nel Fondo ad hoc istituito dall'art. 1, **comma 587 della legge 232/2016** (legge di bilancio 2017) nello stato di previsione del MAECI (capitolo 2765), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il **DCPM n. 388 del 6 luglio 2017** di ripartizione delle risorse di tale Fondo, adottato - ai sensi del **comma 588** della medesima legge di bilancio 2017 - su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, ha individuato gli interventi da finanziare. Nell'ambito delle risorse assegnate al MAECI (16.426.985 nel 2017, 21.750.000 per il 2018 e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020), all'interno della quota riservata all'iniziativa "Italiano Lingua Viva" **una parte delle risorse è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero**, ai quali il **DPCM ha assegnato 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020** (cap. 3153 dello stato di previsione del MAECI).

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il ddl, bilancio integrato (A.S.1586), nello stato di previsione del MAECI il cap. 3131 (Contributo al consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento) presenta un'autorizzazione di spesa di 0,6 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

Un precedente analogo intervento a favore del Consiglio generale degli Italiani all'estero era stato disposto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che aveva autorizzato (art. 1, comma 276, lett. c)) la spesa di 400mila euro per il 2018 al fine di assicurare la tenuta delle riunioni annuali dell'organismo.

Il Consiglio generale degli Italiani all'estero (CGIE) organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui temi di interesse delle comunità all'estero, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 eletti direttamente all'estero e 20 di nomina governativa. Il CGIE si articola in Assemblea Plenaria, Comitato di Presidenza (composto dal Segretario Generale, da quattro Vice Segretari Generali e da quattro rappresentanti delle diverse aree), 3 Commissioni Continentali, la Commissione di nomina governativa, 7 Commissioni Tematiche e Gruppi di Lavoro.

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero (Comites).

Nello stato di previsione del MAECI, ddl bilancio integrato (AS 1586) , il cap. 3103 (Contributi in danaro ai comitati italiani all'estero – Comites e per le riunioni annuali dei comitati dei loro presidenti) presenta un'autorizzazione di spesa di 1,24 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

Un analogo intervento era stato disposto dall'art. 1, comma 276, lett. *d*), dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che aveva autorizzato a favore dei Comites la spesa di 1 milione di euro per il 2018.

Articolo 1, comma 396 ***(Contributo straordinario in favore dello IAI)***

Il comma 396 - introdotto dal Senato - autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di **200.000 euro per il 2020 e di 100.000 euro per il 2021** all'Istituto Affari Internazionali (IAI) finalizzato alla digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell'Istituto.

La disposizione, per favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI, riconosce al medesimo un contributo straordinario di **200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021** finalizzato alla digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

L'Istituto Affari Internazionali (IAI) è stato fondato nel 1965 dalla Fondazione Olivetti, dall'Associazione di cultura e politica "Il Mulino" e dal Centro studi "Nord e Sud" su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.

L'Istituto Affari internazionali di Roma promuove la conoscenza dei problemi di politica internazionale mediante studi, ricerche, incontri e pubblicazioni.

I principali filoni di studio dello IAI si incentrano sui seguenti temi:

1. UE, politica e istituzioni
2. Attori globali (USA, Asia, Africa e America Latina)
3. Europa orientale e Eurasia
4. Mediterraneo e Medioriente
5. Sicurezza, Difesa, Spazio
6. Energia, clima e risorse
7. Multilateralismo e *governance* globale
8. Politica estera dell'Italia.

La biblioteca dello IAI - aperta al pubblico - si è costituita nel 1965 con la creazione stessa dell'Istituto, rappresentando un punto di riferimento qualificato per esperti e studiosi italiani di temi internazionalistici. Attualmente conta più di 27.000 volumi, ivi comprese le annate dei 589 periodici cessati e dei 95 periodici in corso. La crescita annuale è di circa 350 nuove accessioni. La base bibliografica automatizzata conta oltre 23.000 record.

Articolo 1, commi 528-536 ***(Partecipazione italiana alle istituzioni finanziarie internazionali)***

Le disposizioni dei **commi 528-536** autorizzano la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo.

I **commi da 528 a 530** autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

La Banca africana (AfDB), nata nel 1964, è un'istituzione finanziaria internazionale che opera per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'Italia ha aderito all'AfDB con la l. n. 35/1982 e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456%.

Il negoziato per il settimo aumento generale di capitale (GCI - VII) è stato avviato nel 2018 e dovrebbe chiudersi nel 2019. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto al 2020: infatti il precedente aumento di capitale approvato nel 2010, pari al 200%, prevedeva un orizzonte temporale di 10 anni. Dalla relazione tecnica emerge che l'aumento di capitale proposto entro il 2019, pari al 125%, è ritenuto indispensabile e indifferibile per garantire la stabilità finanziaria del AfDB e il mantenimento del *rating* AAA, che consente alla Banca di accogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai Paesi beneficiari. La relazione tecnica afferma altresì che il settimo aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire la priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della banca; e che in sede negoziale, l'Italia ha, in particolare, sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiori capacità ed esperienza (infrastrutture, trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agroalimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

I **commi da 531 a 533** autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.3305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

La IBRD creata nel 1945, nell'ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda Guerra mondiale, conta 187 Paesi membri (per essere membro dell'IBRD è necessario essere membri del FMI). La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato.

La IFC è la società del Gruppo Banca Mondiale specializzata in interventi finanziari che coinvolgono il settore privato nei Paesi in via di sviluppo.

L'Italia, Paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito rispettivamente con leggi n. 132/1947 e n. 1597/1956, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78% in IBRD e del 3,17% in IFC. Dalla relazione tecnica si evince che gli aumenti di capitale rispondono ad una necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei PVS e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale "selettivi" (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i Paesi membri in proporzione alla loro quota "attuale".

Il **comma 534** autorizza la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

Il **comma 535** prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di Cassa Depositi e Prestiti ("Banche o Istituti nazionali di promozione" con mandato di svolgere attività di sviluppo o promozione sviluppo ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento UE 2015//2017) per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170 della legge di stabilità per il 2013. Il MEF, previa adozione di un apposito decreto che accerti la convenienza finanziaria di tali operazioni di prestito rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli Istituti le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha autorizzato la spesa di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo (l'Associazione internazionale per lo sviluppo, il Fondo africano di sviluppo, Fondo asiatico di sviluppo, Fondo

internazionale per lo sviluppo agricolo), Fondo speciale per lo sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi) e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

Il **comma 536 - introdotto dal Senato** - opera una riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 della richiamata autorizzazione di spesa per il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (di cui all'art. 1, comma 170, della legge di stabilità per il 2013, l. n. 228 del 2012).

Articolo 1, comma 604 **(Riduzione del contributo italiano all'ONU)**

Il **comma 604** prevede una **riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020**. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

La norma **riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite** di cui alla legge n. 848 del 1957 nella misura di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al **cap. 3393**, "*Contributi ad organismi internazionali*", dello stato di previsione del MAECI, che **passa da 400 mln. a 364 mln.** a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l'erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. *infra*) e per altre organizzazioni internazionali tra cui l'OSCE ed il Consiglio d'Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

L'attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall'Assemblea Generale: l'obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell'ONU, come individuata dall'Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell'articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il *Committee on Contributions*, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2019-2021 la *scale of assessment* assegna all'Italia l'onere di contribuire nella misura del 3,3% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2016-2018) il contributo italiano era stato del 3,7%.

Con riferimento al 2018, l'applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Con riferimento al **2019**, il contributo italiano al bilancio ordinario dell'ONU, pari a **92,2 mln. di dollari** risultava interamente versato.

Un **secondo canale di finanziamento** è rappresentato dai fondi che afferiscono al **bilancio per le missioni di pace** delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L'Italia si trova al **7° posto nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace** partecipando, per il triennio 2019-2020, al 3,3% delle spese totali.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituiti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati. Complessivamente, attraverso questo canale, l'Italia ha versato **2,8 mln. di dollari** nel 2019.

Sul piano normativo, **interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali** – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia - **sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015** (legge n. 190/2014), **dalla legge di stabilità per il 2016** (legge n. 208/2015), **dalla legge di bilancio per il 2019** (legge n. 145/2018).

In particolare, l'articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l'autorizzazione di spesa riguardante il contributo all'ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L'articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un'ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Si segnala altresì che l'articolo 26, comma 3, lett. d) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 ha previsto che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo

internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.

Anche la legge di bilancio per il 2019, all'art.1, comma 781, aveva disposto una riduzione del contributo all'ONU pari a 35,35 mln. di euro per il 2019 e a 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020.

Articolo 1, comma 724
(Modifica della disciplina dei contributi agli enti
internazionalistici)

Il **comma 724, inserito al Senato**, modifica l'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di contributi a enti internazionalistici ampliando la platea dei destinatari.

La norma dispone che il **MAECI** possa erogare, a valere su un apposito stanziamento, **contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati** impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

Nell'attuale formulazione dell'art. 23-*bis* del DPR 18/1967 (comma 1) **tali contributi sono riconosciuti esclusivamente a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.**

L'articolo 23-*bis*, rubricato "Enti internazionalistici", contiene la disciplina dell'erogazione di **contributi agli enti internazionalistici** come novellata dall'articolo 1, comma 588 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha inserito tale disposizione nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*).

Nella vigente formulazione del **comma 1** il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi - come dianzi accennato - ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Il **comma 2** prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell'ambito delle **priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l'impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Con il **comma 3** si è disposta l'abrogazione della legge 28 dicembre 1982 n. 948 recante norme per l'erogazione di contributi

statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Il **comma 4** del nuovo articolo ha autorizzato la spesa di 778.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per l'attuazione delle norme di cui commi precedenti, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 948/1982.

Il decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici è stato emanato il 18 aprile 2019. Sullo schema di decreto le Commissioni esteri di Camera e Senato avevano espresso parere favorevole con osservazioni nelle sedute, rispettivamente, del 9 aprile e 3 aprile 2019.

Articolo 1, comma 878 **(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)**

Il **comma 878**, modificato dal Senato estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. *Fondo Africa* includendovi i **Paesi non africani** di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro** per il **2020**, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.

Il **comma 878**, modificato dal Senato, stabilisce che le risorse del “*Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie*” (c.d. *Fondo Africa*) istituito nel bilancio del MAECI, dall'articolo 1, comma 621 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Al Fondo, rinominato “**Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori**”, viene assegnata una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro** per il **2020**, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.

Ai sensi della sopra richiamata norma istitutiva (art.1, co. 621 della legge 232/2016) il Fondo, le cui risorse sono appostate sul **cap. 3109** dello stato di previsione del MAECI, è finalizzato a interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. La dotazione originaria del Fondo (competenza), era di 200 milioni di euro per il solo 2017. La legge di bilancio 2018 ha disposto un rifinanziamento di 30 milioni per l'anno 2018: tale dotazione è stata oggetto, in corso di esercizio, di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni, operata con il decreto-legge n. 119/2018 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*) convertito con modificazioni dalla L. 136/2018. Nella legge di bilancio 2019 il capitolo presentava una dotazione di 50 milioni di euro per il solo anno 2019.

I criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423, modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l'atto di indirizzo del Fondo per l'Africa. L'articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l'Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d'intervento, in linea con l'elenco stabilito ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, hanno

riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio.

Nel corso dell'esame al Senato sono state **soppresse due disposizioni contenute nel ddl originario** (AS 1586, art. 101, commi 2 e 3) che prevedevano l'incremento, dal 1° febbraio 2020, degli importi dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari riportati nella tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011³ (co. 2) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della maggiori entrate derivanti da tali aumenti (co. 3).

In particolare, ai sensi del soppresso comma 2:

- i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della **cittadinanza italiana di persona maggiorenne** passavano da 300 a **600 euro** (art. 7-bis, sezione I della tabella);
- veniva inserito in tabella (sezione III) il **nuovo** articolo 27-bis – **Documento di viaggio provvisorio**, che prevedeva la riscossione di un diritto consolare di **50 euro**;
- il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)⁴ passava da euro 116 a **euro 130 a persona** (art. 29, sezione III della tabella);
- era stabilito un generale **incremento del 20%** con arrotondamento all'importo intero superiore degli importi dei diritti consolari di cui a tutte le nove sezioni della tabella, ad eccezione della sezione III relativa a passaporti, documenti di identità e visti.

La relazione tecnica allegata al ddl originario (AS 1586), sulla base dell'andamento delle entrate registrato nell'anno 2018, quantificava maggiori entrate⁵ pari a 23 milioni per il 2020 e 25 milioni a decorrere dal 2021.

³ Recante *Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*.

⁴ Il **visto** è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Essi possono essere:

- di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;
- di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);
- di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).

⁵ In particolare:

- **14,5 milioni di euro annui** sono riferibili all'incremento previsto dalla lettera *a*) (domanda di riconoscimento della **cittadinanza italiana**);
- **1 milione di euro all'anno** deriva dall'incremento di cui alla lettera *b*) (**documento di viaggio provvisorio**);
- **1,2 milioni di euro annui** sono imputabili all'aumento del diritto per **visto nazionale per soggiorni di lunga durata** (lettera *c*);
- **8,3 milioni di euro annui** derivano dall'aumento del 20% applicato ad altre voci della tariffa (lettera *d*).

LA II SEZIONE

La disciplina contabile della II Sezione

La parte contabile della legge di bilancio, contenuta nella II Sezione del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (A.C.2305) è presentato nei **prospetti deliberativi per unità di voto** - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - **integrando** le risorse disponibili in bilancio a **legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte** dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della **I Sezione** e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la **II Sezione**.

In particolare, i prospetti deliberativi della II Sezione riportano:

- le previsioni a **legislazione vigente**, che **includono l'aggiornamento delle previsioni** per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le **rimodulazioni** compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
- le **proposte di modifica** della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la **II Sezione**;
- gli **effetti finanziari** imputabili alle innovazioni normative introdotte con la **Sezione I** del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti nella II Sezione e degli effetti finanziari della I Sezione.

Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** – superata la precedente ripartizione in “rimodulabili” e “non rimodulabili” - a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** - anche in via **non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la II Sezione, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (**rimodulazione delle quote annuali** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per **l'adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa al **Cronoprogramma dei pagamenti** (c.d. rimodulazione **orizzontale**): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale⁶. Queste variazioni costituiscono quella

⁶ Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme

parte della **manovra** operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella II Sezione.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa** nel **ciclo di bilancio**.

In base alla nuova procedura (art. 22-*bis*, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un **obiettivo di spesa**, definito con il Documento di economia e finanza, e **ripartito tra le singole amministrazioni** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il **31 maggio di ciascun anno**.

Nel **D.P.C.M.** sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli **interventi** per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio** e vengono successivamente **monitorati** nell'ambito di **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio **marzo**.

Entro il **1° marzo dell'anno successivo** a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

alle innovazioni legislative introdotte con la I Sezione, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La II Sezione del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- **Dettaglio** oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

LO STATO DI PREVISIONE DEL MAECI

Per lo stato di previsione del MAECI, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 (A.C. 2305, tabella n. 6), **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, autorizza **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **2.978,03 milioni di euro** nel 2020, a **2.868,3** milioni di euro per il 2021 e **2.864,21** milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del MAECI nel ddl di bilancio per il triennio 2020-2022

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2019	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL 2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	2.723,2	2.783	59,8	2.747,92	2.745,69
Spese in c/capitale	35,3	195,03	159,73	120,37	118,51
SPESE FINALI	2.758,5	2.978,03	219,53	2.868,3	2.864,21
Spese MINISTERO in % spese finali STATO	0,4	0,4			

N.B. Le differenze derivano da arrotondamenti

In termini di **cassa**, le **spese finali** del MAECI sono pari a **3.053,3 milioni di euro** nel 2020, a **2.869,8 milioni di euro** nel 2021 e a **2.864,21 milioni di euro** nel 2022.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il MAECI, **nel triennio di riferimento**, un **andamento di crescita** della spesa **più marcato** nell'anno 2020 e più contenuto nel biennio 2021-2022.

Con riferimento specifico alle **previsioni di spesa per il 2020**, il disegno di legge di bilancio prevede un **aumento** delle spese finali rispetto al **2019**, in termini assoluti, in misura pari a 219,53 milioni di euro (+7,96%). La differenza positiva deriva da un deciso aumento delle spese in conto capitale (+159,73 milioni) cui si affianca un più contenuto aumento delle previsioni di spesa di parte corrente (+59,8 milioni).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale autorizzati dal disegno di legge di bilancio si

attestano, in termini di competenza, nell'anno 2020 in misura pari allo **0,4%** della spesa finale **del bilancio statale**, in linea con il dato degli esercizi precedenti.

Le previsioni di spesa del MAECI per il 2020

Lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6 del DDL) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2020 di **2.746,2** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2020 attuata con la I e la II Sezione del disegno di legge di bilancio, **come modificata dal Senato**, determina complessivamente un **aumento delle spese finali di 231,8 milioni di euro**, derivanti da aumenti sia di spesa corrente (105,4 milioni) sia in conto capitale (126,4 milioni), come evidenziato nella tabella che segue:

Spese finali del MAECI - anno 2020

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2019		2020						
				MANOVRA DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV*	SEZ. II	SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO AS 1586	SEZ. II	SEZ. I	BIL INTEGRATO AC 2305
Spese correnti	2.723,2	2.689,6	2.677,5	0	-0,9	2.676,6	101,09	5,25	2.783
Spese in c/capitale	35,4	38,8	68,7	0	44,9	113,6	81,27	0,2	195,03
SPESE FINALI	2.758,6	2.728,4	2.746,2	0	44	2.790,2	182,37	5,45	2.978,03

*La colonna BLV è tratta dal DDL di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo antecedente l'entrata in vigore della manovra in esame.

Analisi della spesa per missioni e programmi del MAECI

La tabella seguente riporta le **previsioni di bilancio integrate** per il **2020** per ciascuna missione/programma di spesa del MAECI a raffronto con i dati dell'esercizio **2019**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2020**, con interventi sia di Sezione I sia di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	Missione/ Programma	2019		2020						
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	DDL ORIGINARIO				MODIFICHE SENATO		
				BLV	SEZ. II	SEZ. I	DLB INTEGRATO AS 1586	SEZ. II	SEZ. I	DLB INTEGRATO AC 2305
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.668,73	2.640,66	2.664,20	2.664,20	44	2.708,20	-102,94	4,5	2.609,76
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	6,58	6,58	7,52	7,52	0	7,52	-	-	7,52
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.180,12	1.141,58	1.182,71	1.182,71	0	1.182,71	-	-	1.182,71
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	34,8	34,88	36,08	36,08	0	36,08	-	-	36,08
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	428,05	428,05	428,13	428,13	-36	392,13	-	-	392,13
1.5	Integrazione europea (4.7)	24,79	24,85	22,94	22,94	0	22,94	-	-	22,94
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	82,32	82,47	33,6	33,6	30	63,6	-	1,5	65,1
1.7	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)	211,97	212,69	222,93	222,93	44,89	267,83	-102,94	2,5	167,39
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	79,41	86,27	105,6	105,6	0	105,6	-	0,5	106,1
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	595,54	596,76	600,38	600,38	5,1	605,49	-	-	605,49
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	17,53	18,67	16,71	16,71	0	16,71	-	-	16,71

	Missione/ Programma	2019		2020						
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	DDL ORIGINARIO				MODIFICHE SENATO		
				BLV	SEZ. II	SEZ. I	DLB INTEGRATO AS 1586	SEZ. II	SEZ. I	DLB INTEGRATO AC 2305
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	4,04	4,04	4	4	0	4	-	-	4
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17)	3,51	3,76	3,55	3,55	0	3,55	-	-	3,55
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	89,94	87,72	82	82	0	82	-	-	82
2.1	Indirizzo politico (32.2)	15,6	15,23	13,7	13,7	0	13,7	-	-	13,7
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	74,24	72,49	68,29	68,29	0	68,29	-	-	68,29
4	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	-	-	-	-	-	-	285,31	0,95	286,26
4.1	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	-	-	-	-	-	-	285,31	0,95	286,26
	SPESE FINALI MINISTERO	2.758,58	2.728,39	2.746,21	2.746,21	44	2.790,21	182,37	5,45	2.978,02

La spesa complessiva del MAECI è allocata su **3 missioni**.

La principale, la **missione 4, L'Italia in Europa e nel mondo**, è quella attraverso cui si espleta la funzione istituzionale del Ministero; per la parte intestata al MAECI la missione 4 si articola in 12 programmi (ulteriori due programmi sono intestati al MEF).

La **missione 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, che è trasversale alle Amministrazioni e concerne i servizi istituzionali e generali, vede il MAECI titolare di due programmi.

La nuova **missione 16, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo**, deriva dalla disposizioni dell'articolo 2, del decreto-legge n. 104 del 2019⁷ che ha trasferito al

⁷ Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di **politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese**. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono pertanto trasferite al MAECI.

Vengono conseguentemente posti in capo al Ministero degli affari esteri i poteri di vigilanza e di controllo su alcuni enti operanti nel settore, quali ICE Agenzia e SIMEST. Inoltre, vengono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le **esportazioni** di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle **armi chimiche** e per le esportazioni di **materiali a duplice uso**.

Coerentemente con la nuova disciplina, nell'ambito della principale delle missioni dello stato di previsione del MAECI, la missione 4 *l'Italia in Europa e nel mondo* il Programma 1.7 - *Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero*, presenta una **riduzione** dell'autorizzazione di spesa (2020, competenza) di **-102,94 milioni** a carico dell'azione *"Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale"* derivante dalla soppressione di una serie di capitoli (tre i quali 7953-fondo per la promozione del *Made in Italy*) -44,89 mln; cap. 2755 (contributi a organismi nazionali e internazionali nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica con l'estero) -18,84 milioni; capitolo 2740 (centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia) – 10,16 milioni).

Nell'ambito della nuova **missione 16 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo**, l'intero stanziamento pari a 285,31 milioni di euro per il 2020 è assegnato al Programma 4.1 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*.

Con una modifica di I sezione intervenuta al Senato è stato inserito il **comma 299** che ha autorizzato la spesa di **0,95 milioni di euro** per l'anno **2020** e di 2,85 milioni dall'anno 2021 a favore dell'ICE, per bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di **50 unità** di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con

trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132

corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti. Pertanto il Programma in questione ha visto modificata in aumento di pari importo l'autorizzazione di spesa.

Gli altri programmi che, a seguito dell'approvazione di proposte emendative durante l'esame presso il Senato, hanno visto **modificate in aumento le autorizzazioni di spesa** sono i seguenti:

- **Programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie.** Incremento dell'autorizzazione di spesa nella misura di **1,5 milioni di euro per il 2020** derivanti dalle disposizioni del **comma 307**, inserito dal Senato, che autorizza le seguenti spese:
 - *lett. b)* 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero (cap. 3131);
 - *lett. c)* 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero (cap. 3103).
- **Programma 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero,** che presenta un aumento delle autorizzazioni di spesa pari a 2,5 milioni di euro. Di tale importo una parte è ascrivibile alle disposizioni del **comma 270**, parimenti inserito durante l'esame al Senato, che incrementa di **1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020** il Fondo allocato nello stato di previsione del MAECI (**cap. 2765**) per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito dall'art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). L'incremento è finalizzato al sostegno del sistema della formazione superiore e del sistema educativo italiano, con particolare riferimento alle iniziative previste dall'articolo 3, comma 3 del DPCM 6 luglio 2017 di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo. Il **comma 307** già sopra ricordato ha autorizzato alla *lett. a)* la spesa di **500.000 euro** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero** (cap. 3153). Il **comma 396**, anch'esso inserito al Senato, ha autorizzato l'erogazione di un contributo straordinario di **200.000 euro per il 2020** e di 100.000 euro per il 2021 all'Istituto Affari Internazionali (IAI) finalizzato alla digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell'Istituto (**cap. 7949**).
- **Programma 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari** presenta un incremento dell'autorizzazione di spesa nella misura di **0,5 milioni** imputata ad oneri di funzionamento.

L'Aiuto pubblico allo sviluppo

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono essenzialmente suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del MEF e del MAECI.

Si segnalano in particolare:

a) la cooperazione a dono.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, dettata dalla legge 125/2014, il sistema di finanziamento vede la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferire ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo-AICS⁸.

Per quanto concerne **l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, gli **stanziamenti per il 2020** sono raggruppati in quattro capitoli dello stato di previsione del MAECI:

cap. 2021, spese per il personale: 25,70 milioni (+2,05 mln rispetto al 2019 quando la somma era di 23,65 mln);

cap. 2171, **spese di funzionamento**: 3,38 milioni (**come nel 2019**);

cap. 2185, attuazione iniziative di cooperazione internazionale: 484,55 milioni (-1,91 mln rispetto ai 486,46 del 2019);

cap. 7171, ristrutturazione sede **dell'Agenzia**; 2,5 milioni

- TOTALE: 516,13 milioni

Si ricorda che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, **in apposito allegato (v. *infra*)**, **“sono indicati tutti gli stanziamenti**, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, **destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.”**

b) le attività di **cooperazione multilaterale**, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

⁸ Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a regime ordinario. Gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli – esposti nella tabella C della legge finanziaria (quindi legge di stabilità), tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato (MAECI) registra, a carico dell'intero Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), 1.182,71 milioni per il 2020, 1.184,70 milioni per il 2021 e 1.182,20 per il 2022.

Nella tabella seguente vengono riportati gli stanziamenti afferenti al Programma 4.2 e alle relative azioni nelle previsioni della legge di bilancio 2019, nelle previsioni assestate 2019 e nel disegno di legge di bilancio integrato 2020; nell'ultima colonna si dà conto della differenza, in valore assoluto, tra le previsioni del DDL di bilancio integrato 2020 e quelle della legge di bilancio 2019.

(dati di **competenza**, valori in milioni di euro)

Programma azione	LDB 2019 (a)	Previsioni asstate 2019	DDL integrato 2020 (b)	Differenza (b-a)
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.180,13	1.141,59	1.182,71	2,58
<i>Spesa di personale per il programma</i>	7,92	7,92	7,86	-0,06
<i>Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale</i>	654,78	654,74	654,78	-
<i>Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo</i>	1,92	1,90	1,92	-
<i>Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo</i>	515,50	477,02	518,13	2,63

Un **esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo (allegato n. 28 allo stato di previsione del MAECI)** consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese. Nell'allegato, infatti, sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Per quanto concerne lo **stato di previsione del MAECI**, che in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo è dotato, nel **bilancio integrato 2020**, di **1.323,59 milioni di euro (-10,67 mln** sul 2019, quando la dotazione era di 1.334,26 mln), dall'esame dell'allegato si rileva anzitutto la presenza dei capitoli (segnatamente capp. 2021, 2171, 2185) già prima richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo. Oltre a tali capitoli, sempre con riferimento ai **finanziamenti 2020** per gli interventi di cooperazione allo sviluppo si segnalano riportati nell'allegato i seguenti:

- **capitolo 2306**, che espone la somma di **600 milioni** (come nella LDB 2019) per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, per iniziative europee a favore dei Paesi della politica di vicinato e per l'adesione ai centri di ricerca europei su materie economiche e finanziarie;
- **capitolo 3393/3**, che reca contributi alle spese delle Nazioni Unite pari a **51,81 milioni (-6,4 mln** rispetto ai 58,21 del 2019);
- **capitolo 3109**, recante *“Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori”*, come rinominato ai sensi del comma 878 del ddl di bilancio 2020, che espone l'importo di **30 milioni (-20 mln** rispetto al 2019).

Con riferimento agli stati di previsione di altri Dicasteri si segnala che in quello del **Ministero dell'economia e delle finanze**, il totale delle autorizzazioni di spesa per aiuto allo sviluppo riportate nell'Allegato n. 28 ammonta nel bilancio integrato 2020 (competenza) a **1.758,28 milioni di euro (-253 milioni** rispetto al 2019, quando il totale era pari a 2.012,26 milioni). Si segnalano, in particolare, i seguenti capitoli:

- **capitoli 2751-2752**, contributo all'Unione europea destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo indicato per l'Italia dalla Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione – *EuropAid* – della Commissione Europea **1.154,73 milioni (-142,04 mln:** nel 2019 erano 1.296,77);
- **capitolo 7175**, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, **400 milioni (-52 mln** rispetto ai 452 del 2019);

- **capitolo 7179**, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, **95,59 milioni** (-20,78 mln sul 2019, quando la somma era 116,37 mln);
- **capitolo 7182**, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, **79,80 milioni** (-26,92 mln rispetto alla previsione 2019 di 106,72 mln).

Nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, che espone un totale riferito ad interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo pari a **1.580,63 milioni** (-98,36 mln rispetto alla LDB 2019, quando l'importo ammontava a 1.678,99 mln) si segnalano, in particolare, nell'Allegato, le **autorizzazioni per il 2020** contenute nei seguenti capitoli:

- **capitolo 2351/2** recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo di **1.165,9 milioni** (-134,1 mln rispetto al 2019 quando la previsione era di 1.300 mln);
- **capitolo 2352**, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo compresi quelli attuati in adesione a programmi e progetti UE anche in regime di cofinanziamento, **213,76 milioni** (+16,76 rispetto ai 197 mln del 2019);
- **capitolo 2353**, fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, **164,59 milioni** (+15 mln sui 149,59 mln del 2019).

Concorrono al **complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo nel 2020**, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

- **Ambiente, 54 milioni** (+37,43 mln rispetto ai 16,57 del 2019). L'incremento è sostanzialmente a carico del **capitolo 7953/2** (Fondo per incentivare interventi di promozione dello sviluppo sostenibile) che presenta una dotazione di 4 milioni e del **capitolo 8412** (contributo al *Green Climate Fund* in esecuzione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁹) con una dotazione di 33 milioni (nessuna dotazione nel 2019);
- **Istruzione, università e ricerca, 19,35 milioni** (come nel 2019). Le risorse sono appostate sul **cap. 7292** (partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari-CERN e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica-AIEA) dotato con 4,94 milioni e sul **cap. 7294** (finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste) che espone una dotazione di 14,41 milioni: la dotazione di entrambi i capitoli è identica a quella 2019;

⁹ [Accordo di Parigi](#), adottato il 12 dicembre 2015 e in vigore dal 4 novembre 2016, è stato ratificato da 187 Paesi.

- **Salute, 14,73 milioni** (come nel 2019). Le risorse sono nella quasi totalità appostate sul **cap. 4321** recante contributo all'organizzazione mondiale della sanità che presenta una dotazione di 14,45 milioni (stesso importo nel 2019);
- **Sviluppo economico, 0,96 milioni** (1,17 mln nel 2019, -0,21 milioni);
- **Infrastrutture e trasporti, 0,11 milioni** (come nel 2019);

Il totale degli interventi esposti dall'Allegato n. 28 sulla cooperazione allo sviluppo - competenza, **bilancio integrato 2020** – ammonta a **4.751,68 milioni** (-325,79 mln rispetto ai **5.077,47 milioni** del 2019).

Il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

La legge n. 145 del 2016 ha introdotto **una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali** con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni ed i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreoconfine.

Ai sensi dell'articolo **4 della nuova normativa è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, **le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali** indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nello stato di previsione – disegno di legge di bilancio integrato 2020 - del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 5.8) sono state appostate, interamente sul cap. 3006, risorse per **1.308,74 milioni** di euro, risultanti già peraltro a legislazione vigente.